

che è stata stabilita, di fatto, un'incompatibilità che tocca alcuni e non altri. L'incompatibilità non riguarderebbe i presidenti di provincia e i sindaci attualmente in carica; voglio ricordare agli esteti del conflitto di interessi, ai miei alleati, che sarebbe un ineguagliabile conflitto di interessi mettere assieme coloro i quali — come sindaci e presidenti — usufruiscono di contributi dell'Unione europea. Questa mi pare una cosa inaccettabile per ragioni morali, in nome delle quali chiedo ai colleghi di votare contro la proposta del collega di Forza Italia.

PRESIDENTE. È stata avanzata la proposta di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna, a norma dell'articolo 27, comma 2, del regolamento, l'esame del testo unificato del progetto di legge n. 4880, recante norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

Ricordo, onorevoli colleghi, che, a norma dell'articolo 27, comma 2, del regolamento, per deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno, è necessaria una votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Passiamo quindi ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna l'esame del testo unificato del progetto di legge n. 4880.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	312
<i>Votanti</i>	309
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza dei 3/4 dei</i>	
<i>votanti</i>	231
<i>Hanno votato sì</i>	291
<i>Hanno votato no</i> ..	18).

Discussione del progetto di legge: S.340-363-911-1913-1929-2068-2419-2551-2776-2782-2791-bis-Senatori Caddeo ed altri; Rollandin ed altri; Mulas ed altri; Consiglio regionale del Molise; senatrice Dato; Consiglio regionale della Sardegna; senatori Tonini ed altri; Cossiga ed altri; senatrice Dato; Consiglio regionale della Valle d'Aosta; disegno di legge d'iniziativa del Governo: Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (4880) e delle abbinare proposte di legge: Anedda ed altri (1178); Ruta (1221); Consiglio regionale del Molise (3520); Sanza ed altri (3615); Consiglio regionale della Sardegna (3742); Montecchi ed altri (3910); Cima (4185); Ranieri ed altri (4357); Lettieri (4485); Gazzara (4601); Paoletti Tangheroni ed altri (4672) (ore 17).

PRESIDENTE. Vista la deliberazione testé adottata dall'Assemblea, l'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge, già approvato, in un testo unificato, dal Senato, Senatori Caddeo ed altri; Rollandin ed altri; Mulas ed altri; Consiglio regionale del Molise; senatrice Dato; Consiglio regionale della Sardegna; senatori Tonini ed altri; Cossiga ed altri; senatrice Dato; Consiglio regionale della Valle d'Aosta; disegno di legge d'iniziativa del Governo: Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 e delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri; Ruta; Consiglio regionale del Molise; di iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Consiglio regionale della Sardegna; di iniziativa dei deputati Montecchi ed altri; Cima; Ranieri ed altri; Lettieri; Gazzara; Paoletti Tangheroni ed altri.

Avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 17,45.

Avverto altresì che lo schema recante la ripartizione dei tempi sarà pubblicato in

calce al resoconto della seduta odierna.

Chiedo ai gruppi di comunicare quali deputati intendano iscrivere per la discussione sulle linee generali.

Avverto infine che, subito dopo la conclusione della discussione sulle linee generali, avrà luogo una breve sospensione dei lavori per dar modo al Comitato dei nove di esaminare gli emendamenti presentati. Passeremo quindi al seguito dell'esame del provvedimento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4880)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento, ne è stato chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare.

Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bruno, ha facoltà di svolgere la relazione.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, il testo approvato dal Senato contiene un nucleo minimo di disposizioni, che dovranno consentire di disciplinare le prossime elezioni di giugno: in primo luogo, lo svolgimento contestuale delle elezioni europee e delle amministrative, il 12 e 13 giugno prossimi, anticipando l'apertura dei seggi al sabato pomeriggio, per poterli chiudere entro le 22 della domenica e rispettare il termine posto per le elezioni europee.

Il termine ultimo per la pubblicazione della legge è la *Gazzetta ufficiale* del prossimo 18 aprile. Se, entro il 19, deve essere fissata la data delle elezioni amministrative, non oltre il 24 aprile deve essere pubblicato il decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Parlamento europeo.

L'articolo 9, infatti, reca la clausola d'urgenza: prevede che la legge, una volta approvata, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

La disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali e amministrative del 2004 è contenuta nell'articolo 6. Si tratta di una nutrita sequenza di disposizioni di adattamento dei termini disposti dalla legislazione in vigore per gli adempimenti previsti da ciascun procedimento elettorale.

Vi è, poi, un secondo gruppo di articoli, che modifica la legge n. 18 del 1979 — per l'elezione del Parlamento europeo — e che introduce una prima azione positiva per le pari opportunità.

Gli articoli 1 e 2 completano il quadro delle nuove incompatibilità tra il mandato europeo e le cariche elettive nazionali di consigliere regionale, di presidente di provincia e di sindaco di comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

L'articolo 4 adatta la disciplina sopravvenuta alle norme per la sottoscrizione delle liste dei candidati.

L'articolo 5 unifica il numero delle preferenze esprimibili nelle cinque circoscrizioni e, di conseguenza, modifica il modello della scheda elettorale.

La norma sulle pari opportunità, contenuta all'articolo 3, rappresenta il primo degli appositi provvedimenti attraverso i quali la Repubblica deve promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51 della Costituzione.

L'articolo 7, che riguarda tutte le elezioni, specifica le categorie di beni ai quali si applica l'IVA in misura ridotta al 4 per cento, quando tali beni siano utilizzati per le campagne elettorali.

Infine, l'articolo 8, introduce, nelle prossime elezioni, un test sperimentale di conteggio informatizzato del voto.

La disciplina transitoria dell'*election day* (articolo 6) modifica i termini che le leggi vigenti stabiliscono per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per il procedimento preparatorio. Devono poter convergere, in una stessa data ed in procedimenti tra loro compatibili, almeno quattro tipi di elezioni: quelle per il Parlamento europeo, le amministrative pro-

vinciali e comunali e l'elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale della Sardegna.

Le elezioni per il Parlamento europeo sono convocate con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la votazione. La data di svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministero dell'interno, entro il cinquantunesimo giorno antecedente a quello della votazione.

La data per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna è stabilita dal presidente della regione e i termini sono disciplinati direttamente dallo Statuto speciale.

L'articolo 6, nella previsione che tutte le date siano fatte coincidere, detta le norme che adattano i termini previsti per la formazione e presentazione di simboli, liste e candidature e consente lo svolgimento comune delle operazioni preparatorie dei seggi; regola altresì le operazioni di voto e disciplina la successione dello spoglio delle schede.

Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di consigliere regionale, adattando — in tal modo — la legge ordinaria a quanto già stabilito dall'articolo 112 della Costituzione per presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Le nuove incompatibilità hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo 2004.

Per i presidenti di province e sindaci, tuttavia, il secondo comma dell'articolo 1 introduce una disposizione transitoria che consente la prosecuzione del mandato fino alla sua conclusione.

I presidenti di province e sindaci di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, che siano in carica all'entrata in vigore del presente provvedimento, al secondo mandato non possono ricandidarsi, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali. Ad essi, se eletti al Parlamento europeo, non si applica la norma sull'incompatibilità, fino a conclusione del mandato amministrativo.

La norma, inoltre, non si applica ai presidenti di provincia e ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti che alla data di entrata in vigore della legge siano membri del Parlamento europeo; essi possono ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti sino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo.

L'articolo 5 porta a tre il numero massimo dei voti di preferenza che possono essere espressi in ciascuna circoscrizione. L'attuale articolo 14 della legge n. 18 del 1979 ne consente non più di tre nella I circoscrizione (Italia nord-occidentale), non più di due nella II (Italia nord-orientale), nella III (Italia centrale) e nella IV (Italia meridionale) e non più di una nella V (Italia insulare). Conseguentemente, la legge reca le nuove tabelle B e C che riproducono il facsimile, dritto e verso, della scheda per l'espressione del voto.

La disposizione sulle pari opportunità (articolo 3) introduce, nella disciplina del rimborso delle spese elettorali, misure di incentivazione della presenza di candidature femminili nelle liste o, se si considera l'aspetto disincentivante, contrasta un atteggiamento opposto. La misura fa leva sul rimborso delle spese elettorali spettanti ai sensi della legge n. 157 del 1999 e, in questa prima applicazione, è limitata alle prime due elezioni del Parlamento europeo successive all'entrata in vigore della legge. La norma dichiara inammissibili le liste di candidati composte da più di un candidato che non prevedano la presenza di candidati di entrambi i sessi (articolo 3, comma 2, ultimo periodo).

Come misura disincentivante, la norma stabilisce che nelle liste di candidati presentate per questa elezione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti nella lista. Per i movimenti o partiti politici che non abbiano rispettato questa disposizione il contributo alle spese elettorali spettanti ai sensi della legge n. 157 del 1999 è ridotto fino a un massimo della metà delle spese spettanti in

misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in eccesso rispetto al numero consentito.

Come misura premiale la norma attribuisce, invece, un premio alle altre liste; la somma eventualmente è derivante dalla riduzione del rimborso effettuata a carico dei partiti e dei gruppi politici che non hanno rispettato nelle candidature il rapporto proporzionale fra i due sessi. La maggioranza è assegnata ai partiti o ai gruppi politici per i quali la quota dei candidati eletti di ciascuno dei due sessi sia superiore ad un terzo del totale dei candidati eletti. La somma complessiva spettante è ripartita tra questi ultimi in misura proporzionale ai voti ottenuti.

In definitiva, l'ultimo periodo del comma 2 dichiara inammissibili le liste composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Invece, le altre disposizioni non incidono direttamente sulle regole del sistema elettorale e non hanno effetti sull'ammissibilità delle liste o delle candidature o sull'espressione del voto.

L'articolo 4 inserisce un nuovo periodo nel quarto comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, con ciò modificando le modalità di presentazione delle candidature con riguardo alle sottoscrizioni richieste per le liste di candidati. L'integrazione proposta dall'articolo in esame esenta dalla sottoscrizione i partiti o i gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi nella quota proporzionale, anche quando non abbiano ottenuto alcun seggio, purché a tale liste si sia collegato, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale.

La nuova norma consente di comprendere tra le liste esentate dalla sottoscrizione anche quelle escluse dalla ripartizione proporzionale dei seggi perché non hanno raggiunto la soglia e che, tuttavia, hanno eletto almeno un candidato nei collegi uninominali.

L'articolo 7, come già detto, specifica ed elenca i beni e i servizi utilizzati per lo

svolgimento della campagna elettorale che sono soggetti all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento. La disposizione, di fatto, dirime le numerose incertezze sorte nell'applicazione della disciplina vigente.

Il primo comma dell'articolo sostituisce l'elenco dei beni e servizi con la espressione generale e generica «attinente alle campagne elettorali»; il secondo comma quantifica l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo, prevedendone la relativa copertura finanziaria.

Il comma 3 dispone le autorizzazioni alle variazioni di bilancio che ne conseguono.

L'articolo 8 introduce e disciplina, in via sperimentale, la rilevazione delle risultanze del voto mediante ricorso allo strumento informatico.

Alla rilevazione provvederanno operatori informatici, nominati dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, tra cittadini italiani che godono dei diritti politici, i quali opereranno all'interno di un certo numero di uffici elettorali di sezione — non più di 2005 — da individuare con un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie. Lo stesso decreto istituirà una commissione nazionale per la verifica dei risultati e della sperimentazione.

L'articolo precisa al contempo che nulla muta quanto agli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti: le difficoltà tecniche che dovessero verificarsi nel conteggio informatizzato del voto non dovranno rallentare le operazioni di scrutinio, che proseguiranno senza indugio secondo la normativa vigente. L'esito delle rilevazioni informatizzate non avrà alcuna incidenza sui risultati ufficiali delle elezioni.

Le modalità operative saranno definite, per quanto di rispettiva competenza, e previo coordinamento, da direttive del Ministero dell'interno e del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Stante l'urgenza di accedere alle forniture e ai servizi necessari per la sperimentazione, è previsto che si proceda

anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato ed è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo n. 157 del 1995, recante misure di attuazione della direttiva 92/50/CE in materia di appalti pubblici di servizi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con l'esauriente relazione del relatore. Mi riservo di intervenire eventualmente in sede di discussione sulle proposte emendative.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve, nonostante un gravissimo ritardo da parte del Governo nel presentare le iniziative legislative in questa materia: sappiamo infatti che il disegno di legge del Governo è stato presentato soltanto poche settimane fa e, più precisamente, nel febbraio scorso.

Da parte delle forze di opposizione vi è stato senso di responsabilità istituzionale, sia italiano sia europeo, ed anche disponibilità nell'affrontare, con tempestività assoluta, le disposizioni che, in una prima *tranche*, con termine atecnico, abbiamo esaminato (mi riferisco all'atto Camera 4828) ed approvato il 17 marzo del 2004 al Senato. Si è così modificata la definizione di «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» in quella di «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» — definizione più corretta — e, soprattutto, è stata introdotta l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di parlamentare della Repubblica italiana.

Abbiamo approvato tutto questo pressoché all'unanimità e solo grazie all'opposizione, perché se quest'ultima avesse richiesto il rispetto formale del regolamento, il provvedimento in esame di attuazione della decisione n. 772 del 2002 della Co-

munità europea non sarebbe potuto entrare in vigore prima del 31 marzo e quindi non avrebbe potuto esplicare i suoi effetti per le prossime elezioni di giugno, dovendo essere esaminato dai nuovi dieci paesi che, dal 1° maggio, entreranno a far parte ufficialmente dell'Unione europea.

Questo è avvenuto due settimane fa ed abbiamo approvato pressoché all'unanimità quel disegno di legge, nonostante i ritardi del Governo.

In quella sede abbiamo a più voci lamentato che non fosse stato portato tempestivamente all'esame del Parlamento, in particolare di questo ramo, anche l'altro complesso di norme riguardanti sia altri tipi di incompatibilità, sia le pari opportunità, in attuazione del novellato articolo 51 della Costituzione, sia ancora la materia delle preferenze esprimibili, nonché la questione del cosiddetto *election day*, ovvero la possibilità di definire in un unico fine settimana — nei giorni di sabato e domenica 12 e 13 giugno 2004 — il periodo per le elezioni europee e per l'ampia tornata di elezioni amministrative che si svolgeranno in questa primavera.

Anche in questo caso vi è una gravissima inadempienza da parte del Governo, un ritardo spaventoso. Oggi, 7 aprile, non sappiamo ancora ufficialmente quando si voterà per le elezioni amministrative. Lo sapremo definitivamente se il provvedimento in esame, stralciato dal disegno di legge originario del Governo, verrà approvato senza modifiche da questo ramo del Parlamento a distanza di meno di ventiquattro ore dall'approvazione del Senato. Dico ciò perché, se non vi fosse senso di responsabilità istituzionale e costituzionale da parte delle forze dell'opposizione, le inadempienze della maggioranza e del Governo diventerebbero devastanti per un corretto funzionamento del nostro ordinamento in materia elettorale.

Meno di ventiquattro ore fa il Senato ha approvato il provvedimento in esame. La Camera dei deputati, dopo averlo esaminato stamattina in I Commissione in sede referente, lo ha già inserito, con il nostro voto determinante, all'ordine del giorno della seduta odierna.

A differenza dell'altro disegno di legge, in questo caso siamo di fronte ad alcune norme condivise e ad altre niente affatto condivisibili. In particolare, siamo favorevolissimi al fatto che l'articolo 1 confermi l'incompatibilità per i consiglieri regionali, del resto già prevista dall'articolo 122 della Costituzione, che contempla anche i membri delle giunte regionali. Siamo anche favorevoli all'incompatibilità per i presidenti della provincia e per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Tuttavia, riteniamo letteralmente uno scandalo istituzionale quello introdotto al comma 2 dell'articolo 1 con una serie di deroghe per quanto riguarda le suddette incompatibilità. Si tratta di una norma-fotografia indecente, evidentemente pretesa dall'uno o dall'altro settore della maggioranza.

Siamo favorevolissimi alle disposizioni sulle pari opportunità introdotte dall'articolo 3. Tuttavia, tale articolo, prevedendo che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, si riferisce all'insieme delle liste circoscrizionali. Dunque, vi è la possibilità di aggirare tale norma nell'ambito di singole circoscrizioni. Tale norma utile e positiva è insufficiente ed inadeguata, ma va comunque nella giusta direzione aperta finalmente dalla modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

Per il resto, si potrebbe molto discutere sull'accorpamento delle elezioni europee con quelle amministrative e con l'innovazione della votazione di sabato e domenica anziché di domenica e lunedì. Ciò, infatti, si potrebbe fare per le elezioni amministrative, ma non per quelle europee, perché l'ultima data utile è il 13 giugno.

In ogni caso, di fronte alla totale incertezza sulla data elettorale e di fronte all'ipotesi da più parti sciaguratamente prevista che fosse il Governo a provvedere, fissando l'accorpamento della data elettorale con decreto-legge, preferiamo che sia il Parlamento a decidere, sia pure affrontando il provvedimento in tempi così rapidi e così « strozzati ». Questo, però, ci porterà a discutere tra poco alcuni puntuali, specifici e limitati emendamenti

nelle materie che ho testè indicato e ad un voto non unanime, a differenza di quanto accaduto dieci giorni fa per il provvedimento sull'incompatibilità tra mandato italiano e mandato europeo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, stiamo giungendo fuori tempo massimo a discutere e, mi auguro, a votare alcuni aspetti della riforma della legge elettorale europea.

Poco più di una settimana fa abbiamo votato le norme che recepiscono i deliberati europei che hanno modificato l'atto del 1976, che prevedono dei principi comuni per l'elezione del Parlamento europeo. Fondamentalmente, in quell'occasione, votammo l'incompatibilità per deputati e senatori, con la sola deroga della Gran Bretagna e dell'Irlanda, in base alla quale è previsto che deputati e senatori eletti al Parlamento europeo possano terminare il loro mandato nazionale. Il testo che discutiamo oggi contiene, tra l'altro, nuove incompatibilità e questo è il primo dei due punti sui quali vorrei soffermarmi. Così come prevede l'atto del 1976, modificato nel 2002, ogni singolo paese può introdurre delle forme di incompatibilità, ferme restando quelle stabilite nei principi comuni, tant'è che il Governo ha portato alla nostra attenzione un disegno di legge che prevede l'incompatibilità fra il mandato elettivo europeo e quello di consigliere regionale, di sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e di presidente di provincia.

Questo testo — lo ha ricordato anche il collega Boato — reca una modifica (il comma 2, introdotto dal Senato), che è in sostanza una norma-fotografia, per alcuni sindaci o presidenti di provincia: coloro che sono al secondo mandato possono completare il loro mandato elettivo locale ed essere contestualmente parlamentari europei. Dov'è sta, per esempio, il principio di parità di valutazione istituzionale tra i sindaci e i presidenti di provincia che sono al primo mandato e quelli che sono

al secondo mandato? Dove sta la *ratio* di questa norma?

Stiamo discutendo di come si costruisce la rappresentanza in un distratto pomeriggio pre-pasquale e questo (insisto) a pochissimi giorni, più che mesi, dall'appuntamento elettorale. In ciascuno, prevale una logica particolare, che però definisce i caratteri della rappresentanza nazionale. Mi chiedo perché non si voglia affrontare linearmente il problema delle incompatibilità. Perché si pensa che sia opportuno avere ristrette oligarchie, che concentrano poteri elettivi diversi (e che poteri!) in un'unica mano? Perché ci sono resistenze conservatrici così forti nella classe dirigente di questo paese?

Su questo punto non si risponde, ma si preferisce fare delle norme *ad personam*. Consentitemi di dire che questo è un problema anche di coscienza. Che visione c'è della nostra rappresentanza europea come nazione? So che questi discorsi vengono ascoltati con noia, con tedio, pensando che è meglio che andiamo a casa. Infatti, le assenze dei colleghi parlamentari su questo punto sono tantissime. Il collega Boato ricordava che questo testo arriva in aula, su richiesta della maggioranza e del Governo, perché, pur avendo noi dell'opposizione presentato delle proposte emendative (dato che non condividiamo molti aspetti del provvedimento), tuttavia abbiamo creduto (e crediamo) in primo luogo che la sede politica trasparente per decidere le norme elettorali sia esclusivamente il Parlamento. In secondo luogo, riteniamo indispensabile attuare almeno alcune minimali riforme, ai fini di una campagna elettorale europea nella quale non si giochino solamente le prove generali per l'assetto del futuro governo di questo paese. Le tante assenze odierne dei parlamentari rendono, a mio parere, assai remota la possibilità di approvare entro oggi il provvedimento in esame. Ho affermato precedentemente che siamo fuori tempo massimo, perché è dal 20 aprile che sono avviate le procedure elettorali. È il cosiddetto gioco del cerino acceso nelle mani della maggioranza che tanto piace a diverse forze politiche della stessa; ma noi

esprimeremo le nostre valutazioni a seconda che si riuscirà ad approvare questo provvedimento in tempo utile.

Le ipocrisie o le frasi dette sottovoce non rendono un buon servizio a chi le propone e danno persino il senso del tempo che si perde (e noi non pensiamo di perdere tempo in quest'aula).

Una seconda questione, cara se non altro a qualche ministro del Governo, sulla quale vorrei esprimere alcune considerazioni, concerne le norme sulle pari opportunità per l'accesso alle candidature delle donne.

Noi contestiamo un aspetto: nel provvedimento è inserita una norma che disciplina la quota di accesso delle medesime (e lo condividiamo), ma che prevede anche la cosiddetta « statistica » di Trilussa: non si valuta, circoscrizione per circoscrizione, la quantità percentuale di accesso delle donne alle candidature, come è giusto che sia, ma si opera una media nazionale.

ALFREDO BIONDI. È un trucco!

ELENA MONTECCHI. È esattamente un trucco! La rappresentanza si costruisce circoscrizione per circoscrizione. Si smetta allora di fare propaganda! Siamo seri, perché non vi è peggiore velleitarismo e peggiore demagogia nel dichiarare che le quote rosa siano un fatto: non è così! Vi sono, al riguardo, forti ostruzionismi, ostracismi, ma, soprattutto, veri e propri trucchi. Pertanto, nella circoscrizione delle isole si potrà candidare una donna, perché, tanto, se ne potranno candidare nove nella circoscrizione nord-ovest. È ridicolo, perché la norma costituzionale si riferisce all'Italia intera ed alla costruzione della rappresentanza circoscrizione per circoscrizione.

Su tale aspetto abbiamo mosso forti obiezioni e presentato un emendamento.

Mi permetto di insistere, colleghi: so che sono parole vuote e mi dispiace ma, se non si prevedono incompatibilità chiare, non si costruisce una classe dirigente politica nazionale e si avrà non una visione del futuro, ma del breve periodo e del microinteresse!

Se non si prevedono forme di incompatibilità chiare, non si falsano le regole del gioco e ciò non nuoce solo a chi vuole falsarle, ma a tutti! È per tale motivo che abbiamo presentato un emendamento soppressivo all'articolo 1, di quella norma pasticciata, mediata e negoziata al Senato, che non fa altro che mantenere la situazione invariata, pure in un regime transitorio, in una competizione per una nuova Europa, come tutti noi affermiamo.

Perché, allora, siglare in sede europea atti di incompatibilità per deputati e senatori e trovare poi *escamotage* per alcuni sindaci che hanno un nome ed un cognome?

Lo riteniamo profondamente sbagliato (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e del deputato Biondi*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Emerenzio Barbieri. Ne ha facoltà.

EMERENZIO BARBIERI. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione sia la relazione del presidente Bruno sia l'intervento della collega Montecchi e devo dire che una serie di perplessità rispetto non soltanto alla fretta con la quale questo provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea, ma anche al fatto che con grande difficoltà si accetti la possibilità di approvare una serie di emendamenti — io ne ho presentati due —, mi fanno dubitare della razionalità del testo in esame.

La volontà di completare il percorso che abbiamo avviato quando, recependo la direttiva europea, abbiamo stabilito l'incompatibilità tra mandato nazionale e mandato europeo è un'esigenza che condivido. Infatti, sono anch'io dell'opinione che fare il parlamentare europeo — ho letto oggi sui giornali che si tratta di una tesi ormai sostenuta da molti — richiede una dedizione e un impegno pressoché totali. Da questo punto di vista, ritengo giusto che, modificando alcuni aspetti, si introducano regole di incompatibilità abbastanza rigide.

Tuttavia, è proprio alla luce di ciò, che non capisco una serie di distinguo che si

sono voluti evidenziare in occasione dell'approvazione di questo provvedimento al Senato. Non riesco cioè a comprendere per quale motivo incompatibilità riguardanti i sindaci e i presidenti di province debbano scattare in un certo momento piuttosto che in un altro.

A mio avviso, affermare con chiarezza la linea in forza della quale chi è sindaco di comuni con più di trentamila abitanti o chi è presidente di provincia non possa essere europarlamentare e contestualmente sindaco e presidente di provincia vuol dire sostenere una tesi che è immediatamente percepibile dal popolo italiano, indipendentemente dal fatto che si voti per il centrodestra o per il centrosinistra. Qui si stabilisce invece un percorso con deroghe e tempi entro i quali questo provvedimento diventerebbe di fatto attuabile che non credo vadano nella direzione di contribuire ad una maggiore chiarezza. Ecco perché ho presentato un emendamento in forza del quale le incompatibilità scattano immediatamente al momento dell'elezione ad europarlamentare.

Un'altra questione che mi risulta difficile comprendere — e la pongo su una lunghezza d'onda leggermente diversa da quella con la quale l'onorevole Montecchi ha illustrato tale problematica — riguarda le cosiddette quote rosa. Non riesco a capire quale sia la *ratio* che ispira questa norma; tuttavia, mi rendo conto che si può anche affermare la necessità di riservare ad un sesso una parte delle presenze in lista. Non ho capito, però, perché l'unico criterio da seguire debba essere quello della differenza tra uomo e donna; ad esempio, avrei apprezzato molto che qualcuno avesse proposto di presentare in lista una quota di ultrasessantenni o di ultrasessantacinquenni, tenendo conto anche dell'anzianità e della vecchiaia. Tra l'altro, vi sono alcune alte autorità istituzionali che hanno un'età riconducibile a quella da me testé indicata.

Non riesco a comprendere per quale motivo non si possa introdurre anche un criterio riguardante i giovani. Perché non abbiamo nessun ventenne nel Parlamento europeo? E allora perché non affermiamo

che è necessaria una quota di ragazzi e di ragazze che abbiano meno di 22 anni?

La questione dei sessi è solo una delle tante, così come sono numerosi i criteri con cui si possono formare le liste. Non mi pare però che si vada oltre le pressioni esercitate dalle *lobby* femminili, peraltro comprensibili. Se noi interpellassimo le organizzazioni giovanili dei partiti, costateremo anche le loro pressioni, perché chiederebbero conto dell'assenza di una quota riservata ai giovani.

Ecco perché devo affermare che, almeno su tali questioni, non trovo assolutamente convincente il testo licenziato dal Senato. Mi auguro, quindi, che con il consenso della maggioranza della Camera, ma certamente con il consenso dei miei colleghi di gruppo, si possa modificare questo provvedimento. Sappiamo tutti che il problema dei tempi, da un punto di vista tecnico, si può risolvere. Non c'è, infatti, alcuna norma della legge italiana che impedisca di lavorare il giovedì santo, visto che si lavora il mercoledì; quindi, se dovessimo rimandare il provvedimento al Senato, questo lo potrà approvare comunque in tempo utile. Ma credo sia ancora peggio approvare norme prive della logica del consenso e della parità di condizioni tra tutti. Ecco perché — ma su questo interverrò in sede di illustrazione dei singoli emendamenti — ritengo che sul provvedimento in esame si possano esprimere, almeno da parte nostra, alcuni dubbi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Vorrei aggiungere qualche considerazione nell'addeire alle tesi di fondo che sono state illustrate dai colleghi Boato e Montecchi.

Noi riteniamo che le prossime elezioni europee saranno finalmente davvero per l'Europa. Se — come mi auguro — la Costituzione europea sarà approvata, il Parlamento avrà importanti compiti da svolgere. Finora, diciamo con franchezza, se escludiamo qualche modifica susseguente all'Atto unico, il Parlamento europeo assomiglia ad un sinedrio riunito

per decidere intorno al sesso degli angeli mentre Costantinopoli stava per essere invasa. Da qualche tempo, invece, ha maggiori poteri e, se le cose andranno come tutti ci auguriamo e l'Europa acquisterà la dignità e il senso di un vero Stato federale, il Parlamento europeo assumerà notevole importanza.

Se così stanno le cose — e così stanno — è condivisibile l'opinione che i deputati presso il Parlamento europeo si dedichino effettivamente ai relativi lavori. Bisogna anche evitare che si ripeta quello che abbiamo letto in questi giorni sui quotidiani, da cui risulta che i parlamentari italiani a Strasburgo e a Bruxelles sono i primi nell'elenco degli assenti. Mi pare quindi giusto aggiungere altre incompatibilità, oltre a quelle già previste per tutti gli Stati dell'Unione.

È giusta l'estensione della norma comunitaria che prevede l'incompatibilità tra la carica di membri del Parlamento nazionale e quella di parlamentari europei, così come quella che riguarda i rappresentanti dei consigli regionali. Lo stesso vale per l'incompatibilità relativa ai sindaci e ai presidenti di provincia.

Da questo punto di vista, concordo con l'onorevole Mastella, il quale ha osservato che tale incompatibilità è opportuna, soprattutto per i presidenti di provincia e per i sindaci, in primo luogo affinché gli eletti — non si può essere « due in uno e uno in due », citando Dante — possano effettivamente dedicarsi al loro incarico presso il Parlamento europeo. Infatti, è già difficile riuscire a conciliare gli impegni di membro della Camera o del Senato e di membro del Parlamento europeo; occorre che ci si renda conto che i sindaci, in particolare quelli delle grandi città, sono occupati a tempo pieno nello svolgimento del loro incarico, che è più oneroso e forse anche più difficile rispetto a quello di parlamentare.

Al di là di tali considerazioni, che riguardano l'impegno richiesto dall'attività di parlamentare europeo, l'onorevole Mastella ha richiamato l'attenzione su un argomento che, a mio avviso, riveste notevole rilievo. I membri del Parlamento

europeo che siano anche sindaci e presidenti di provincia si pongono in una situazione di conflitto di interessi, perché i sindaci e i presidenti di provincia sono amministratori di fondi europei e, dunque, sono sostanzialmente soggetti al controllo del Parlamento europeo. Ritengo superfluo elencare i fondi strutturali e quelli relativi ai vari obiettivi che vengono amministrati direttamente dai sindaci — ad esempio, in materia ambientale e di risanamento urbanistico — e dai presidenti delle province, i quali si troverebbero, nell'ipotesi in cui fossero anche membri del Parlamento europeo, nella situazione di controllori e di controllati.

Nell'esprimere una posizione favorevole sulle incompatibilità previste, dichiaro, come ha fatto con forza e con argomentazioni assolutamente condivisibili l'onorevole Montecchi, la mia contrarietà alla norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, in forza della quale i presidenti delle province e i sindaci attualmente in carica, ove eletti al Parlamento europeo, possono continuare ad esercitare il mandato nazionale sino alla scadenza di quest'ultimo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (Ore 17,45)

LORENZO ACQUARONE. Tale posizione contraria si basa, in primo luogo, sulle ragioni che ho esposto, relative alla difficoltà di esercitare seriamente il duplice mandato, e dunque all'impossibilità di contribuire a far sì che il Parlamento europeo sia effettivamente tale. È necessario che il Parlamento europeo, e non più la Commissione, sia competente ad approvare non soltanto i regolamenti ma soprattutto le direttive, che costituiscono una parte rilevante della legislazione e in ordine alle quali il Parlamento interviene raramente, e comunque soltanto con funzioni consultive. Si tratta di una normazione che oramai invade ogni settore della nostra vita: ad esempio, in materia di inquinamento delle acque vi sono 72 direttive adottate dalla Commissione.

Ciò evidenzia un grave deficit di democrazia, in quanto i commissari non rispondono che alla loro coscienza: il Parlamento non ha attualmente alcun potere di sindacato nei confronti della Commissione. Non intendo criticare la Commissione; mi limito ad osservare che sarebbe utile e opportuno che tale attività normativa fosse sottratta alla Commissione e trasferita al Parlamento o che, quanto meno, vi fosse un'effettiva cogestione e la potestà normativa fosse equamente divisa tra le due istituzioni in modo paritario. È questo il primo motivo della mia posizione contraria sul comma 2 dell'articolo 1.

Ho già dichiarato di condividere le osservazioni dell'onorevole Mastella e dell'onorevole Montecchi — la quale, in particolare, ha svolto un lucido intervento — relative alla possibilità di conflitto di interessi.

Aggiungo un terzo argomento che, a mio avviso, è forse dirimente. Nel momento in cui affermiamo che i membri del Parlamento e i consiglieri regionali sono immediatamente incompatibili e concediamo una *prorogatio* di termini ai presidenti di provincia e ai sindaci dei comuni superiori a quindicimila abitanti, rispettiamo o no l'articolo 3 della Costituzione? A mio avviso, siamo di fronte ad una chiara violazione di questo articolo, perché il principio di uguaglianza non viene rispettato. Infatti, se l'incompatibilità è ravvisata, vuol dire che si ritiene che essa sia stata stabilita nell'interesse pubblico, che colui il quale detiene le due cariche non possa svolgere bene l'una o l'altra.

Allora, se questa è la *ratio* — ed è una *ratio* giusta — è palesemente incostituzionale una legge che la stessa *ratio* la fa valere immediatamente per alcuni e la posticipa nel tempo per altri! Per queste ragioni, a mio avviso, questo provvedimento è gravemente sospetto di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Dovrebbe giungere alle conclusioni, onorevole Acquarone.

LORENZO ACQUARONE. Perché, signor Presidente, di quanto tempo dispongo?

PRESIDENTE. Lei ha già usufruito di un minuto e 7 secondi in più rispetto al tempo a sua disposizione. Comunque, può utilizzare qualche altro minuto per concludere: lei sa che nutro un affetto che rasenta quasi l'umiliazione!

LORENZO ACQUARONE. La ringrazio, signor Presidente.

È stato detto che questa legge è una « legge fotografia ». Se un po' di controllo si poteva esercitare attraverso il voto che ha consentito, con grande rapidità, di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna l'esame del progetto di legge in questione, posso dire che i « fotografi » erano equamente distribuiti! « Legge fotografia » con « fotografi » distribuiti un po' da una parte e un po' dall'altra, il che rende ancora più palese il sospetto nascosto sotto i velami non molto strani delle cose che ho cercato di dire. Quindi, a mio avviso, si tratta di un provvedimento inopportuno ed incostituzionale.

Concludo, dicendo la cosa più ovvia delle cose ovvie: è evidente che questa è una legge elettorale; di questo dovremmo ricordarci quando chiederemo l'applicazione dell'articolo 49 del nostro regolamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, è la seconda volta che il Parlamento è chiamato ad affrontare il problema della disciplina elettorale per le elezioni europee. Lo ha fatto, giustamente, recependo quella parte dell'ordinamento comunitario che ci rende omogenei, sotto questo profilo, a tutti gli altri paesi europei; lo ha fatto entro il 30 marzo, su sollecitazione del Governo, e ha stralciato tutte quelle parti che erano oggetto di controversia e di contestazione, affidando al Senato la definizione di un testo che fosse suscettibile di approvazione.

In questo scenario qualche perplessità, come il collega Emerenzio Barbieri ha rilevato nel suo intervento precedente, esiste anche sul piano del metodo. Infatti, abbiamo apprezzato l'intenzione di ricorrere ad un testo approvato dal Parlamento e non ad un provvedimento adottato d'urgenza dal Governo; ma proprio perché si è scelto questo percorso, nel testo proveniente dal Senato verosimilmente immaginavamo che vi fosse, sotto questo profilo ed anche per il fatto che ci troviamo ad esaminarlo *in limine mortis* (cioè in prossimità dei comizi elettorali), una maggiore coerenza logica.

Dico questo perché il tema delle incompatibilità e delle ineleggibilità è molto delicato. È un tema che abbiamo affrontato nella Giunta per le elezioni con riferimento ai parlamentari eletti sindaci; in quell'occasione, trovammo una lacuna nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che consente ai parlamentari di candidarsi a sindaci di una grande città senza dover optare.

Allo stesso modo, abbiamo riscontrato un'altra incongruenza in tal senso: l'assoluta compatibilità tra l'assunzione di molteplici ruoli amministrativi negli enti locali ed il mandato parlamentare. È evidente, allora, che quando si affronta una materia così delicata, che incide sui diritti di elettorato attivo e passivo, la fretta rischia di creare una serie di problemi che saremo costretti successivamente ad affrontare.

Se si legge il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ci si rende conto che un problema, ad esempio, potrebbe essere costituito dall'esclusione degli assessori regionali esterni, nominati dal presidente della regione eletto direttamente dal popolo, dal novero delle incompatibilità. Essi, ovviamente, possono anche non essere consiglieri regionali, ma nonostante ricoprano un ruolo istituzionale, amministrativo e politico molto ampio ed incisivo sul corpo elettorale, sono esenti da tale incompatibilità. Lo stesso discorso vale per chi ricopre la carica di assessore provinciale senza essere membro del relativo consiglio. Vi sono, pertanto, alcuni

aspetti che, verosimilmente, avrebbero dovuto comportare un maggiore approfondimento da parte delle Camere.

Si giunge ad una analoga conclusione anche esaminando il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento. Mi rendo perfettamente conto della bontà del ragionamento svolto dal Senato, il quale ha sostenuto che, essendo ormai pervenuti all'approvazione di una disciplina elettorale alla vigilia dell'elezione del Parlamento europeo, sussistono legittime e consolidate aspettative da parte di europarlamentari che ricoprono la carica di amministratore locale, sindaco o presidente di provincia, e viceversa, che assumono un rilievo particolare anche sul piano giuridico.

Allora, forse un maggiore approfondimento di tali aspetti avrebbe consentito di elaborare una normativa che non prevedesse una sostanziale disparità di trattamento tra i sindaci ed i presidenti di provincia al primo mandato e quelli che stanno svolgendo il loro secondo mandato, oppure tra gli europarlamentari uscenti e gli aspiranti europarlamentari. Tutto ciò rischia obiettivamente di creare, anche sul piano applicativo della disciplina, alcuni problemi. Rispetto a tutto ciò, pertanto, vi è un'esigenza di carattere istituzionale che, a mio avviso, deve prevalere sulle legittime aspettative e sulle necessità dei partiti e delle coalizioni.

Anche per quanto riguarda la questione delle quote nelle liste elettorali, vorrei osservare che è vero che è stata approvata una modifica dell'articolo 51 della Costituzione che enuncia un principio più forte, prevedendo una maggiore eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive ed amministrative, ma desidero altresì ricordare che un esperimento del genere, ancorché con una formulazione diversa, venne compiuto dal legislatore del 1993, quando venne approvata la nuova legge per l'elezione della Camera dei deputati: infatti, venne introdotta una norma che prevedeva l'alternanza dei sessi nella lista bloccata per la quota proporzionale.

In tale circostanza, la Corte costituzionale fu costretta ad intervenire, dichiarando che l'enunciazione e la codificazione

del principio di uguaglianza attraverso quello strumento e quella formulazione avevano sostanzialmente comportato un'eterogenesi dei fini, perché avevano creato una forma di disuguaglianza diversa sotto il profilo dell'accesso alle cariche elettive.

Il mio collega di gruppo, l'onorevole Emerenzio Barbieri, ha già parlato della questione dei giovani. Al di là di questo, è evidente che in materia di promozione del principio della parità di accesso, che riveste un grande rilievo, il legislatore deve intervenire attraverso leggi di principio volte alla responsabilizzazione delle forze politiche, ma senza rendere le norme una sorta di gabbia che incida pesantemente sui diritti di elettorato passivo.

Pertanto, ritengo che anche in questo caso sorga qualche perplessità riguardo non al principio o alla necessità di consentire la parità di accesso alle cariche elettive, indipendentemente dalle condizioni di sesso, razza, religione o quant'altro, ma al fatto che imbrigliare in una formulazione giuridica in grado di ingabbiare i partiti entro confini ristretti potrebbe comportare, anche questa volta, una compressione dei diritti elettorali.

A titolo personale, vorrei aggiungere che nutro grandissime perplessità riguardo all'introduzione della possibilità di esprimere tre preferenze, disposta dall'articolo 5 del provvedimento in esame.

Ricordo che nel 1992 fu indetto un referendum per l'introduzione della preferenza unica; lo dico a chi sostenne in quella circostanza questa posizione. Credo, infatti, che sia necessario evitare che si torni ad una concezione della organizzazione della presenza politica, dei partiti, collegata alle oligarchie interne.

Il principio introdotto con la preferenza unica, che peraltro vale nell'ordinamento degli enti locali, è un principio da salvaguardare ed ha ormai assunto — mi auguro — nel nostro ordinamento un significato, anche tra le forze politiche, molto più importante di quanto non sia stato valutato.

Anche su questo devo ammettere di avere delle perplessità. Credo che un mag-

giore approfondimento di tale materia, se vogliamo fare un buon lavoro, sia necessario, anche se non so se riusciremo a farlo in questa sede, in questo momento e con questi tempi. Certamente, riconoscere il principio secondo il quale il Parlamento è incapace di correggere, integrare, modificare una normativa che incide sui diritti dell'elettorato attivo, e dunque sulla regolare competizione elettorale (riconoscere cioè che questa normativa non possa essere modificata dalla Camera, quindi da un ramo del Parlamento, e che questo ramo del Parlamento non possa dare un contributo forte, autorevole e corretto anche su alcune questioni controverse), vulnera in qualche modo il nostro ruolo istituzionale.

Mi avvio alla conclusione, sottolineando che un maggiore approfondimento si sarebbe dovuto fare anche sul sistema di attribuzione dei seggi e sul calcolo dei resti. Il collega Bianco, oggi, in Commissione ha presentato un emendamento, su cui ho votato contro per alcune perplessità di carattere tecnico (espresse mirabilmente dal collega Rizzo), che va nella direzione di dare ai territori responsabilità e rappresentanza territoriale. L'attuale sistema di calcolo e di attribuzione dei seggi, con i resti attribuiti a ciascuna formazione politica a seguito della consultazione elettorale, vulnera ad esempio la rappresentanza dei territori delle isole. Mi riferisco alla Sicilia e alla Sardegna. Perché questo? Evidentemente, l'utilizzo dei resti su base nazionale comporta che al numero dei seggi attribuiti non corrisponda un uguale numero di parlamentari eletti ed assegnati. Questo è un tema...

MARCO BOATO. Ma la maggioranza sta facendo ostruzionismo su questo provvedimento? Basta saperlo! Un gruppo non c'è, un altro fa ostruzionismo: possiamo andare a casa!

GIAMPIERO D'ALIA. Io non interrompo mai, onorevole Boato. Non è un dibattito tra di noi, purtroppo!

PRESIDENTE. Non è un dialogo, neppure « platonico »!

GIAMPIERO D'ALIA. Ho capito che ho annoiato il collega Boato. Vorrei soltanto concludere. È evidente...

MARCO BOATO. Volevo sapere se la maggioranza vuole questa legge oppure no!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei è sempre troppo curioso! Concluda, onorevole D'Alia.

GIAMPIERO D'ALIA. Ho concluso, Presidente. Mi scuso con il collega Boato se mi sono dilungato.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato è tollerante!

GIAMPIERO D'ALIA. È evidente che questo tema richiede una grande riflessione ed un approfondimento. Mi auguro che nel corso della discussione generale e dell'esame degli emendamenti vi sia la possibilità di introdurre alcuni elementi che rendano più giusto questo provvedimento e che rendono un servizio migliore ai partiti e soprattutto ai cittadini che il 13 giugno andranno a votare (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente noi siamo contrari a questo provvedimento ...

MARCO BOATO. Possiamo spegnere la luce e andare a casa! Si è iscritto a parlare un altro deputato dell'UDC!

MARIO LANDOLFI. Che vuoi? Ti metti a sindacare?

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, come dicevo, noi siamo contrari a questo provvedimento: attraverso le proposte emendative presentate dalla collega Mascia in Commissione, abbiamo tentato, per quanto possibile, di migliorarlo, ma,

sul piano della struttura della rappresentanza e della concezione della sovranità esemplificate nell'articolato, esso è, forse, inemendabile. Invero, il provvedimento lede alcuni principi fondamentali ed allude ad una concezione gerarchizzante ed oligarchica della scelta della rappresentanza parlamentare europea.

Siamo stati costretti ad esaminare il progetto, ma l'imtemperanza mostrata da alcuni colleghi durante i precedenti interventi ha offerto la dimostrazione più evidente che il tema di cui stiamo discutendo è tanto importante da meritare ben altro approfondimento. Invece, si è deciso di discuterne in maniera tardiva e pressappochistica, all'ultimo momento utile! Per la verità, non sappiamo nemmeno se questo lavoro sarà veramente utile e se realmente arriveremo — come noi vorremmo — all'approvazione del provvedimento. Credo che proprio non si possa discutere con queste modalità un progetto di legge così rilevante che attiene al sistema politico ed alla stessa concezione della sovranità e della rappresentanza!

Di fronte ad un provvedimento confuso, pressappochistico ed anche furbesco, noi ci siamo limitati a presentare, ma con molta forza e determinazione, alcuni emendamenti (sostanzialmente, tre) volti, per così dire, a ridurre il danno.

Il primo emendamento attiene all'articolo 1, la cui rubrica recita: « Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali » (come sapete, abbiamo già discusso le incompatibilità riguardanti i parlamentari). Qui si fa una confusione molto grave tra incompatibilità ed ineleggibilità. Oltre a ciò, il testo dell'articolo 1 richiama l'immagine — uso l'espressione in termini non offensivi — della cosiddetta norma fotografata, vale a dire della norma ritagliata *ad personam*, con riferimento a singole situazioni, persone e funzioni.

Non si comprende perché non sia stato scelto un unico criterio. Anzi, lo si comprende se, dietro le norme, si è in grado di scorgere le singole persone, al di là della mancanza di trasparenza!

Cosa ci dice l'articolo 1? Anzitutto, ci dice che sono incompatibili i consiglieri

regionali, i presidenti di provincia ed i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Il comma 2, poi, con riferimento ai sindaci al secondo mandato, ci dice che, in sede di prima applicazione, l'incompatibilità non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e dei presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge, i quali non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo.

Qui siamo davvero all'esemplificazione di una « norma fotografata »! Non so se essa riguardi il sindaco Albertini o il sindaco Poli Bortone, ma la norma è palesemente ritagliata su sindaci che sono al loro secondo mandato e che lo possono tranquillamente completare (si tratta di setto od otto mesi).

Qual è la *ratio* della norma secondo il relatore, presidente Bruno? Poiché si vogliono salvaguardare il protagonismo, la partecipazione popolare e la formazione della rappresentanza popolare, si preferisce non applicare ai suddetti sindaci la norma sull'incompatibilità per evitare commissariamenti di massa (nei casi da me maliziosamente ipotizzati, quanto meno nella metropoli milanese ed in una città importante del sud come Lecce).

Non si comprende per quale motivo ciò riguardi solamente il secondo mandato. Mi chiedo se i sindaci e i presidenti delle provincie, al loro primo mandato, non lascerebbero in ogni caso ai commissari l'accentramento dei poteri, la decisionalità e la rappresentanza. Onorevole relatore, presidente Bruno, a questo mi riferisco quando affermo che si tratta di norme ritagliate sulle singole persone, altrimenti l'incompatibilità riguarderebbe l'insieme delle cariche e delle funzioni.

Potrei andare avanti, ma non voglio svolgere un intervento ostruzionistico. Mi sarebbe facile, considerate le aporie presenti nell'articolo 1, dimostrare il pressappochismo della norma architrave del provvedimento.

Anche l'articolo 3, riguardante le pari opportunità, a nostro avviso, è molto grave ed offensivo (al riguardo, noi ed altri gruppi abbiamo presentato proposte emendative). Lo riteniamo offensivo, soprattutto perché vi è un'interpretazione, non solo minimale, ma direi anche degradata, del sistema delle quote. È, dunque, una norma ipocrita. Noi siamo contrari al sistema in quanto tale e, con le nostre proposte emendative, avvaloriamo il sistema del 50 per cento, l'unico che, in futuro, potrà superare un sistema delle quote al ribasso e degradato. In questo caso, siamo all'ossimoro: vi è un'interpretazione degradata di una quota spalmata sull'interno territorio nazionale e non sulle circoscrizioni! All'ultimo momento, durante l'esame del provvedimento al Senato, è stata introdotta questa modifica, attraverso una mediazione, è stato detto, ma non so tra chi; a volte le mediazioni sono accettabili, noi quindi le accettiamo, altre volte indecenti e dunque non le accettiamo.

Che cosa significa spalmare la quota sull'insieme delle liste circoscrizionali? Significa che la presentazione, più che mai, non riguarda l'elezione. Ciò è evidente per ovvi motivi che non sto qui a spiegare ai colleghi e alle colleghe: sanno benissimo a cosa mi riferisco. La presentazione non riguarda l'elezione con questo sistema; in tal caso, in alcune circoscrizioni, per esempio in quelle insulari, si potrebbe avere la concentrazione del numero dei candidati donne; ciò consentirebbe di non incorrere nella sanzione economica prevista nel comma successivo. In questo caso, il numero dei candidati donne viene utilizzato per sfuggire alla sanzione pecuniaria! Questa è una vergogna! È offensivo usare il sistema delle pari opportunità, concentrando il numero dei candidati donne in un'unica circoscrizione per sfuggire alla penalizzazione delle risorse per l'amministratore del partito! Siamo di fronte all'offesa del sistema delle pari opportunità.

Potrei continuare, ma i colleghi Mascia e Giordano intervengono successivamente durante l'esame delle singole proposte

emendative. Nella discussione sulle linee generali ci bastava ricordare gli aspetti peggiori del provvedimento che ci inducono a considerarlo affrettato e pessimo sul piano dei contenuti (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*)

PRESIDENTE. Porto a conoscenza dei colleghi che sono presenti in tribuna gli insegnanti e gli studenti della scuola media Ottavio Sereni di Altamura, ai quali rivolgo un saluto (*Applausi*)

È iscritto a parlare l'onorevole Di Giandomenico. Ne ha facoltà.

REMO DI GIANDOMENICO. Signor Presidente, il dibattito che stiamo svolgendo in questo momento è serio ed importante. Ci auguravamo di poter avere a nostra disposizione tempo utile per intervenire su una problematica importante, che coglie aspetti...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole, il fatto che sia stato inserito all'ordine del giorno un provvedimento come questo dipende anche dagli accordi dei presidenti di gruppo.

REMO DI GIANDOMENICO. Non mi riferivo solo a questo.

PRESIDENTE. Glielo voglio dire, perché magari ci può essere una valutazione diversa.

REMO DI GIANDOMENICO. Presidente, mi riferivo al passaggio dal Senato alla Camera: il provvedimento è arrivato questa notte!

PRESIDENTE. Senza dubbio, è un record!

REMO DI GIANDOMENICO. Un record! Ma lei comprende molto bene che — record su record — non possiamo continuare con quelli negativi: dovremmo cercare anche di raggiungere qualche record positivo. Spesso la fretta fa i gatti ciechi — come si dice —, quindi bisogna rimediare

e fare in modo che, con una operazione chirurgica, gli occhi tornino a vedere.

MARCO BOATO. Bastava dirlo in Commissione e avremmo evitato questa buffonata!

REMO DI GIANDOMENICO. Ma lei comprenderà benissimo che io stavo facendo un'altra riflessione.

Volevo semplicemente far presente, in maniera molto sintetica, che una disciplina come questa tocca le basi, le radici della rappresentanza, il momento dell'espressione del voto popolare, la manifestazione democratica del consenso verso chi deve rappresentare, ai vari livelli, i cittadini e l'elettorato. Noi abbiamo già approvato una normativa che, facendo riferimento alla disciplina europea, ha posto l'incompatibilità tra parlamentare nazionale e parlamentare europeo, stralciando da questa normativa — questo è successo al Senato — proprio la parte che noi stiamo oggi affrontando. Infatti, stiamo esaminando — è una possibilità che ci viene data dall'Unione europea — quei casi che possono ampliare la sfera delle incompatibilità, con alcune puntualizzazioni, che si trovano all'interno della legge.

Giustamente qualche collega, che poc'anzi mi ha preceduto, ha accennato al carattere piuttosto strano di una legislazione molto caotica, a causa della quale abbiamo diversi tipi di sistemi elettorali (con elezioni che si svolgono anche contemporaneamente, in questa occasione), visto che c'è un sistema proporzionale puro nelle europee ed uno completamente diverso nelle amministrative. Inoltre, c'è confusione anche nella materia dell'incompatibilità, se è vero, come è vero, che oggi un presidente di provincia può essere anche sindaco di una grande città. Quindi, esistono situazioni che ci dovrebbero indurre ad esaminare la materia da un punto di vista generale, in tutto il suo ampio spettro. Se uno dei principi che noi ci prefiguriamo di seguire è quello di dare indicazioni semplici, di rendere cioè semplice l'espressione del voto elettorale, affinché il cittadino possa esprimersi, con le

sue convinzioni, votando per i partiti e per gli uomini che egli ritiene degni della sua rappresentanza, non possiamo poi essere costretti a fare un corso di laurea per capire un sistema elettorale e una materia delle incompatibilità così complicati!

Signor Presidente, in realtà, in questo modo, non agevoliamo il cittadino nell'espressione del voto. Anche questa può essere una causa — anche se non è solo ed esclusivamente questo, per l'amor di Dio! — del distacco e della disaffezione della gente comune nei confronti della politica.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giandomenico, devo avvertirla che il tempo a sua disposizione e del suo gruppo è superato già da due o tre minuti. La invito pertanto a concludere.

REMO DI GIANDOMENICO. Arrivo rapidamente alla conclusione: noi siamo favorevoli ad un discorso di incompatibilità immediata. In qualche caso, saremmo favorevoli anche ad un ritorno all'ineleggibilità di figure che possono determinare momenti di pressione o di sopraffazione, per quanto riguarda la presenza elettorale.

Per le quote e le sottoscrizioni, il sistema delineato dal provvedimento in esame ci vede d'accordo.

Siamo perfettamente d'accordo, per un discorso di carattere economico, anche con riferimento alla presenza di situazioni differenti all'interno dei sistemi elettorali per le elezioni europee e quelle amministrative.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

MARCO RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo parlando di una materia delicata, che è configurata di ridefinizione, anche per le recenti disposizioni del Parlamento europeo, ma, di fatto, riguarda le leggi elettorali.

Nutro la stessa impressione di alcuni colleghi, che avevano affermato che la capacità stranamente tempestiva del passaggio del provvedimento dal Senato alla Camera lo rende un po' anomalo. È in-